



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 290 Del 07-09-2022

**Oggetto: APPROVAZIONE NUOVO PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA
DI CONTRATTI PUBBLICI**

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di settembre, in Roseto degli Abruzzi nella Casa Comunale, nella solita sala delle adunanze alle ore 14:10, previo invito diramato nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. DOTT. NUGNES MARIO in qualità di SINDACO nelle persone dei Signori assessori.

DOTT. NUGNES MARIO	SINDACO	P
MARCONE ANGELO	VICE SINDACO	P
SOTTANELLI ZAIRA	ASSESSORE	P
Dott. Luciani Francesco	ASSESSORE	P
MASTRILLI LORENA	ASSESSORE	P
DOTT. MAZZOCCHETTI GIANNI	ASSESSORE	P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.Ssa D'Egidio Raffaella;
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Soggetta a controllo N

Soggetta a comunicazione S

Immediatamente eseguibile S

Soggetta a ratifica N

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'anno duemilaventidue il giorno 7 del mese di settembre in Roseto degli Abruzzi, in modalità mista e da remoto ai sensi della Delibera di C.C. N.30 del 13.05.2022, alle ore 14,10 previo invito diramato nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. Dott. NUGNES MARIO in qualità di SINDACO. Sono presenti oltre al Sindaco gli Assessori Sottanelli, Luciani, Mastrilli e Mazzocchetti. E' collegato da remoto l'Assessore Marcone.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata dal Segretario Generale, che qui si riporta integralmente:

Visti

- la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, che, all’art. 1, comma 17, ha stabilito che *“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”*;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3. 1. 13) che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della L. n. 190 del 2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse e che, a tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito, la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;

Atteso che la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad oggetto *“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”* nella parte speciale capitolo I *“Aree di rischio contratti pubblici”*, analizzando i rischi afferenti la fase di avvio della procedura di gara (individuazione tipologia di contratto, scelta della procedura di gara, predisposizione del capitolato, definizione criteri di partecipazione), al punto 4.2.5 *“Esemplificazione di possibili misure”* prevede la seguente misura: *“Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della*

stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità”;

Preso atto dell’orientamento della Corte di Giustizia UE in merito alla compatibilità del comma 17 dell’art. 1, della legge 190/2012 con il diritto eurounitario, secondo cui i protocolli di legalità e i patti di integrità, nella parte in cui prevedono l’esclusione automatica da una procedura di gara per non aver depositato unitamente alla documentazione di gara anche l’accettazione del protocollo, sono legittimi in quanto il contenuto degli stessi non viola il principio di proporzionalità, precisando che non sono legittime le clausole relative al controllo o collegamento tra imprese e quelle relative all’impegno a non subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura (cfr. Corte di Giustizia UE, sezione X, sentenza 22.10.2015, in C-425/14, Edilux srl);

Evidenziato

- che Con deliberazione di Giunta Comunale n. 363 del 24 Ottobre 2019 è stato approvato lo schema di “Patto di Integrità” da sottoscrivere obbligatoriamente da parte dei partecipanti alle procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché da parte dei destinatari di affidamenti diretti.
- Il Piano integrato delle attività e dell’Organizzazione (PIAO) 2022_2024 approvato con deliberazione giunta n. 239 del 28.07.2022, nella Sezione 2 - sottosezione 2.3 Sottosezione di programmazione - Rischi corruttivi e trasparenza prevede espressamente come misura generale di prevenzione del rischio corruzione l’aggiornamento del Patto di integrità;

Dato Atto che questo Comune deve quindi provvedere ad aggiornare il Patto di integrità che costituisce uno degli strumenti più significativi per prevenire la corruzione nell’ambito dell’affidamento dei contratti pubblici, consistendo in un accordo tra l’Amministrazione Pubblica e i concorrenti alle gare per l’aggiudicazione di pubblici contratti, con previsione di diritti e obblighi in forza dei quali nessuna delle parti contraenti pagherà, offrirà, domanderà o accetterà indebite utilità, o si accorderà con gli altri concorrenti per ottenere il contratto o in fase successiva all’aggiudicazione mentre lo porta a termine;

RICORDATO che come indicato nella determinazione A.V.C.P. n. 4/2012 (“BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici”), i protocolli di legalità/patti di integrità aventi rilevanza di condizioni contrattuali *“sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di*

lavoro".Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di escludere l'offerente dalla procedura di gara in caso di mancata trasmissione del Patto di integrità sottoscritto per accettazione, sempre nella determinazione citata viene indicato che una previsione in tal senso del bando è consentita "in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata"; d'altra parte, con l'accettazione delle clausole inserite nel Patto di integrità "l'impresa concorrente accetta regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2011, n. 5066)".

Visto lo schema di "Patto di integrità" predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, dr.ssa Raffaella D'Egidio, strutturato in 7 articoli, e allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. E), della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;

Dato atto che il Segretario Generale, ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti comunali;

Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportato e inserito in calce all'atto;

Dato Atto che non è richiesto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, del comma 1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI

- il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, l'art. 42 del D.Lgs 50/2016;
- art. 83 bis, comma 3, D.Lgs 159/201n.267;

Con voti unanimi e favorevoli resi a seguito di appello nominale nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo e, per l'effetto:

1. Di approvare il documento recante "Patto di integrità", allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce quello approvato in precedenza con deliberazione Giuntale n. 363 del 24 Ottobre 2019;
2. Di stabilire che il nuovo "Patto di integrità" sia obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alle procedure di affidamento dei contratti pubblici e che l'espressa accettazione dello stesso costituisca condizione di ammissione alla procedura stessa di affidamento: tale condizione deve essere espressamente prevista nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere d'invito;
3. Di disporre che il "Patto di integrità" si applichi alle procedure di affidamento, oggetto del presente atto, i cui avvisi, bandi o lettere d'invito sono adottati dopo che la presente determinazione è divenuta efficace;
4. Di trasmettere il presente provvedimento a tutti i dirigenti di Area ai fini della sua applicazione.
5. Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio online del Comune e in amministrazione trasparente.

Con successiva votazione favorevole unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000, stante l'urgenza di adeguare il patto di integrità ai contenuti indicati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

Dato per letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to DOTT. NUGNES MARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.Ssa D'Egidio Raffaella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, e' stata dichiarata immediatamente eseguibile ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, terzo e quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decorrenza dal 07-09-2022.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott.Ssa D'Egidio Raffaella

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445, io sottoscritto

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazionata, formata da n. fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Roseto degli Abruzzi, il 08-09-2022

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE